LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1884

gnate con decreto reale, agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario.

"Potranno adempiere l'ufficio di agenzie i corpi morali (Cassa di risparmio, Monte di Pietà ed altri Istituti), riportando l'autorizzazione del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris. Salaris. Prima che sia votato questo articolo, pregherei la Commissione ed il ministro di volermi dare uno schiarimento.

Io leggo queste parole:

" Ogni Istituto dovrà stabilire, nelle città designate con decreto reale, agenzie proprie ordinate in guisa ecc. "

Apparisce quindi evidente che è lasciato all'arbitrio del ministro di stabilire con decreto reale in quali città gli Istituti, che hanno facoltà di esercitare il credito fondiario, debbano stabilire le loro agenzie. Per l'articolo 1 che abbiamo votato, questi medesimi Istituti non devono, possono fare operazioni di credito fondiario in tutte le provincie del regno. Or dunque io domando: come farà il ministro a determinare con decreto reale che siano stabilite queste agenzie? Dovrà egli chiedere al tale o tale altro Istituto se voglia o no assumere l'esercizio del credito fondiario in una data provincia? Oppure potrà senz'altro imporre l'istituzione di queste agenzie, dove più le creda opportune. In tal caso, parmi, sarebbe un costringere ad una inutile spesa questi Istituti, i quali, per obbedire al decreto reale, stabiliranno un'agenzia in una od in altra città, ma non faranno operazioni di credito fondiario, essendo in loro facoltà di farle o non farle.

Quindi, per essere coerenti a quanto abbiamo votato nel 1º articolo, parmi che bisogni dire che questi Istituti potranno stabilire delle agenzie nelle città o capoluoghi di provincia, domandando per istituirle un decreto reale.

Facciamo il caso che l'onorevole ministro volesse imporre, ad esempio, al Banco di Napoli di istituire un'agenzia in Livorno, e che il Banco di Napoli decidesse di non fare a Livorno nessuna operazione di credito fondiario. Può il ministro obbligare il Banco a fare queste operazioni? Il primo articolo di questa legge risponde di no. E allora, a che scopo il ministro obbligherebbe il Banco all'istituzione di quell'agenzia?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Simonelli. (Presidente della Commissione) Comincio dal far notare che nella stampa di quest'articolo secondo è occorso un errore tipografico. Invece di Cassa di risparmio e Monte di pietà, devesi leggere: Casse di risparmio, Monti di pietà ecc.

Vengo ora all'osservazione fatta dall'onorevole Salaris. Come ha già notato l'onorevole ministro, e come la Commissione consente, nell'articolo primo noi non abbiamo abbandonato nessuno dei patti convenzionali che esistevano fra lo Stato e quegli Istituti. Quindi, anche dopo la promulgazione di questa legge, gli attuali Istituti di credito fondiario sono obbligati ad esercitarlo in certe determinate provincie. Possono però estendere il loro esercizio in altre provincie. Ora, nell'ambito in cui attualmente lo esercitano, il Governo può obbligarli a mettere agenzie; e nelle altre provincie nelle quali essi dichiarino di volere esercitare il credito fondiario, il Governo avrà la facoltà d'imporre ad essi l'instituzione di altre agenzie.

Ecco qual'è il concetto che ha avuto la Commissione, e credo che sia lo stesso che ha avuto l'onorevole ministro. Spero che queste spiegazioni basteranno a far pago l'onorevole Salaris, ed a persuaderlo che questa soluzione non crea un'antinomia, ma è perfettamente d'accordo con le disposizioni dell'articolo primo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Assento a quanto dice l'onorevole relatore. Non è un articolo nuovo questo; si è modificato unicamente per aggiungere il concetto che possono adempire l'ufficio di agenzie i Corpi morali. Se non si fosse fatta questa aggiunta, sarebbe stata inutile la prima parte, la quale era compresa nella precedente legge ed è trasportata tal quale nella nuova. L'onorevole Salaris, vede bene che non possiamo fare a meno di riportare quella parte che per gli Istituti è convenzionale come era nelle precedenti leggi del 1866 e del 1873. Vi si dice: ogni Istituto ecc. Ciò vuol dire ognuno di quegli Istituti compresi nell'articolo primo, cioè quegli otto finora autorizzati.

Ecco perchè è necessario lasciare l'articolo come è stato formato d'accordo fra la Commissione e il Ministero, e che risponde a quest'ordine di idee, di cui non possiamo fare a meno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. Mi pare che non ci siamo intesi. Io sapeva benissimo che non si erano abbando.